



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 161 del 16-10-2019

## OGGETTO

Gestione servizio depurazione. Determinazioni.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

<b>Spagnuolo Giuseppe</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Nazzaro Anna</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Palladino Nunzia</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Urciuoli Stefania</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Del Mauro Massimiliano</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Musto Mirko</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che**

- l'art. 155, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che *“Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.”*
- La Corte Costituzionale con sentenza n. 335/08 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14 comma 1 Legge 5 gennaio 1994 n. 36, come modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002 n. 179, oggi trasfuso nel sopra richiamato art. 155, nella parte in cui prevede che la quota relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*;

**Considerato** che il medesimo comma 1, ult. Cpv. stabilisce che *“La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito.”*

### **Preso Atto che**

- alcune zone periferiche del territorio comunale non sono servite da rete fognaria pubblica e quindi non usufruiscono del servizio di depurazione;
- nel giudizio di costituzionalità, la Corte ha censurato l'automatica imposizione della tariffa, muovendo dal presupposto della sua natura quale corrispettivo di prestazioni contrattuali e considerando irragionevole la sua pretesa in assenza della controprestazione cui essa è collegata.
- nel caso di uno stabile, dove vi è fornitura idrica, ma lo stesso non è allacciato alla rete fognaria pubblica in quanto dotato di un sistema autonomo per il trattamento delle acque reflue domestiche, l'utente, intestatario della fornitura, può chiedere l'esonero dal pagamento degli oneri di fognatura e depurazione applicati in bolletta.

**Considerato** che la soc. Alto Calore Servizi S.p.a. incassa in nome e per conto del Comune il canone per il servizio di depurazione e fognatura.

**Ritenuto** necessario prendere atto che nelle zone periferiche del territorio comunale non servite da rete fognaria pubblica, non è possibile usufruire del servizio di depurazione presso l'impianto comprensoriale di depurazione di Manocalzati e, pertanto, la tariffa non è dovuta.

**Acquisito**, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e dato atto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Riconosciuta** la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

*Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:*

### **DELIBERA**

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **DI DARE ATTO** con riferimento a quanto previsto dall'art. 155, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che nelle zone periferiche del territorio comunale non servite da rete fognaria pubblica, non è possibile usufruire del servizio di depurazione intercomunale e, pertanto, la relativa tariffa non è dovuta.
3. **DI AUTORIZZARE** il competente Settore II – Servizio 1 a rilasciare, su richiesta degli interessati, i relativi attestati con esplicito richiamo al presente deliberato.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 23-10-2019

Dal Municipio, li 23-10-2019

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-10-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 23-10-2019

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 23-10-2019

Il Segretario Generale  
Dott.Iorio Beniamino